



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 1471

Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005 2

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 1472

Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L. R. 17/05, come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 3

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 1471

Disposizioni attuative in merito alla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 di modifica della Legge regionale 1 agosto 2005

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la Legge 28 giugno 2012, n. 92 laddove all'art. 1, comma 34, prevede il perfezionamento in sede di Conferenza Stato-Regioni, di un apposito accordo per la definizione di Linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento;

- l'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sul documento recante "Linee-guida in materia di tirocini", sottoscritto il 24 gennaio 2013;

Viste Leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003 "Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro", e in particolare gli artt. 5 e 9;

- n. 17 dell'1 agosto 2005 "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 25, che definisce le tipologie dei tirocini, l'art. 26, che definisce i soggetti promotori, l'art. 26 quater, che introduce l'obbligo di erogazione di un'indennità al tirocinante, l'art. 26 septies, che rinvia alle sopra citate "Linee-guida in materia di tirocini";

- n. 7 del 19 luglio 2013 "Disposizioni in materia di tirocini. Modifiche alla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro)";

Preso atto che:

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all'art. 26 comma 1, lett. f) prevede che la Giunta, con proprio atto, individui i limiti entro cui i soggetti indicati alla stessa lett. f) possono promuovere tirocini;

- la Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, all'art. 26 comma 1, lett. h) prevede che i soggetti indicati nella stessa lett. h) possono promuovere tirocini con riferimento a modalità, criteri e particolari categorie di utenti definiti dalla Giunta regionale;

- al momento dell'entrata in vigore della sopracitata Legge n. 7 del 19 luglio 2013 (16 settembre 2013) erano in corso progetti o operazioni a finanziamento pubblico volti a sostenere l'avvio di tirocini;

- Le "Linee-guida in materia di tirocini", di cui al citato Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, sottoscritto il 24 gennaio 2013, cui l'art. 26 septies rinvia, prevedono all'art. 12 che "resta ferma la facoltà delle Amministrazioni dello Stato, delle Regioni e delle Province Autonome di prevedere misure agevolative atte a sostenere i tirocini";

Dato atto che si rende necessario definire una regolazione uniforme circa le modalità di erogazione dell'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater della citata Legge regionale

1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

Ritenuto quindi opportuno, al fine di rendere attuativa la disciplina sui tirocini introdotta dalla citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, definire alcune disposizioni che consentano il miglior utilizzo dello strumento e, in particolare stabilire che:

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, questi possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti indicati alla stessa lett. f);

- per quanto riguarda i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all'attività di intermediazione che, come è stato definito all'art. 2 del D.Lgs 276/03, e precisato nell'Interpello n. 36/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, prot. 37/1043, consiste nell'attività "di mediazione tra domanda e offerta di lavoro, anche in relazione all'inserimento lavorativo dei disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati, comprensiva tra l'altro: della raccolta dei curricula dei potenziali lavoratori; della preselezione e costituzione di relativa banca dati; della promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro; della effettuazione, su richiesta del committente, di tutte le comunicazioni conseguenti alle assunzioni avvenute a seguito della attività di intermediazione; dell'orientamento professionale; della progettazione ed erogazione di attività formative finalizzate all'inserimento lavorativo", tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, questi possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla L.R. 1 agosto 2005 n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;

- ai sensi dell'art. 10 della citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall'art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

- in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni in merito a misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità si applicano le previsioni di cui all'art. 26 quater;

- l'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater sia commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

Acquisito il parere positivo della Commissione Regionale tripartita (art. 51, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) e del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 50, L.R. 30 giugno 2003 n. 12) con procedura scritta in data 15/10/2013;

Vista la Legge regionale n. 43/2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- 1663/06 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- 1377/10 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali", così come rettificata dalla deliberazione 1950/10;

- 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07." e ss.mm.;

- 2060/10 "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- 1222/11 "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

- 1642/11 "Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";

- 221/12 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera:

di stabilire, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. che i soggetti di cui alla lett. f) del comma 1, art. 26, cui sono assimilate le ASP (Aziende pubbliche di Servizi alla Persona) di cui alla Legge regionale 12 marzo 2003, n.3, possono promuovere tirocini limitatamente agli utenti di cui alla stessa lett. f);

2. che i soggetti di cui alla lett. h) del comma 1, art. 26, e in particolare i soggetti autorizzati dal Ministero del Lavoro e dalla Regione all'attività di intermediazione, tra cui la Fondazione Consulenti per il Lavoro, possono promuovere tirocini sul territorio regionale con le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 e per tutte le tipologie di utenti;

3. che in caso di tirocini già avviati, ovvero di progetti o operazioni già approvati dalle Pubbliche Amministrazioni al momento dell'entrata in vigore della Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 (16 settembre 2013), concernenti il sostegno economico pubblico di tirocini, ad essi si applica la normativa previgente, così come previsto dall'art. 10 della più volte citata Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7;

4. che in attesa della emanazione, da parte della Regione, di disposizioni circa misure agevolative atte a sostenere i tirocini, per quanto riguarda l'erogazione dell'indennità si applicano le previsioni di cui all'art. 26 quater;

5. che l'indennità di tirocinio di cui all'art. 26 quater è commisurata mensilmente all'effettiva partecipazione all'esperienza di tirocinio, in termini di presenza del tirocinante come stabilita nel progetto individuale;

6. la pubblicazione del presente atto nell Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21 OTTOBRE 2013, N. 1472

Approvazione di misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, in attuazione degli art. 25, comma 4, art. 26 bis, comma 5 e art. 26 quater, comma 4 della stessa L. R. 17/05, come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- la legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali";

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

- la Legge 12 marzo 1999, n.68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e successive modificazioni;

Preso atto che la legge regionale 1 agosto 2005, n. 17, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7, agli artt. 25, comma 4, 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4, prevede che nel caso dei tirocini di cui al comma 1, lettera c), la Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, con propria deliberazione possa individuare misure di agevolazione e di sostegno nonché condizioni di maggior favore e in particolare:

- all'art. 25, comma 4 stabilisce che la Giunta regionale possa prevedere "al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di durata e ripetibilità;

- all'art. 26 bis, comma 5 stabilisce che la Giunta regionale definisca "i casi di esclusione dai limiti di cui al comma 4, quanto ai tirocini in favore dei soggetti con disabilità di cui all'articolo 1, comma 1 della legge n. 68 del 1999, delle persone svantaggiate ai sensi della legge n. 381 del 1991 nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale o umanitaria e persone in percorsi di protezione sociale ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998";

- all'art. 26 quater, comma 4 stabilisce che la Giunta regionale possa "prevedere, al solo fine di garantire l'inclusione, eventuali circostanziate deroghe in materia di corresponsione e di ammontare dell'indennità";

Dato atto che la finalità delle misure previste dalla citata Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 così come modificata dalla Legge regionale 19 luglio 2013, n. 7 in favore delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lett. c) è quella di garantire a tali persone maggiori opportunità di inclusione sociale e di cittadinanza attiva;

Ritenuto pertanto opportuno:

- giungere a una regolazione del regime di deroghe previsto dalla citata Legge regionale 1 agosto 2005, n. 17 e s.m.;

- stabilire che tale regolazione costituisce la prima attuazione delle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), la cui efficacia verrà valutata di concerto con i soggetti coinvolti, al fine di elaborare eventuali proposte migliorative e/o di rivedere i criteri di deroga alle disposizioni della sopracitata legge regionale 1 agosto 2005, n. 17;

Ritenuto pertanto opportuno approvare le “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, in attuazione di quanto previsto agli artt. 25, comma 4, 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4 della stessa legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”, Allegato parte integrante della presente deliberazione;

Acquisito il parere positivo della Commissione Regionale tripartita (art. 51, L.R. 12/03) e del Comitato di Coordinamento Istituzionale (art. 50, L.R. 12/03) con procedura scritta in data 15/10/2013;

Sentita la Consulta regionale per le politiche a favore delle persone con disabilità di cui all’art. 12 della L.R. 29/77 nella seduta del 17/10/2013;

Sentita la commissione consiliare competente nella seduta del 17/10/2013;

Vista la legge regionale n. 43 del 2001 (Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna) e ss. mm.;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- 1057/06 “Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali” e s.m.;

- 1663/06 concernente “Modifiche all’assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente”;

- 1377/10 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali”, così come rettificata dalla deliberazione 1950/10;

- 2416/08 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07.” e ss.mm.;

- 2060/10 “Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;

- 1222/11 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;

- 1642/11 “Riorganizzazione funzionale di un servizio della direzione generale cultura, formazione e lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l’Agenzia Sanitaria e Sociale regionale”;

- 221/12 “Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro”;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell’Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di:

1. approvare le “Misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, in attuazione di quanto previsto agli artt. 25, comma 4, 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4 della stessa legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, come modificata dalla legge regionale 19 luglio 2013, n. 7”, Allegato parte integrante della presente deliberazione;

2. stabilire che la regolazione di cui all’Allegato, parte integrante della presente deliberazione, costituisca la prima attuazione delle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all’articolo 25, comma 1, lett. c), la cui efficacia verrà valutata di concerto con i soggetti coinvolti, al fine di elaborare eventuali proposte migliorative e/o di rivedere i criteri di deroga alle disposizioni della sopracitata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17;

3. pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato**MISURE DI AGEVOLAZIONE E DI SOSTEGNO IN FAVORE DEI BENEFICIARI DEI TIROCINI DI CUI ALL'ARTICOLO 25, COMMA 1, LETT. C), DELLA LEGGE REGIONALE 1 AGOSTO 2005, N. 17, IN ATTUAZIONE DI QUANTO PREVISTO AGLI ARTT. 25, COMMA 4, 26 BIS, COMMA 5 E 26 QUATER, COMMA 4 DELLA STESSA LEGGE REGIONALE 1° AGOSTO 2005, N. 17, COME MODIFICATA DALLA LEGGE REGIONALE 19 LUGLIO 2013, N. 7****Premessa**

La presente regolazione costituisce la prima attuazione delle misure di agevolazione e di sostegno in favore dei beneficiari dei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, previste agli artt. 25, comma 4, 26 bis, comma 5 e 26 quater, comma 4.

Al fine di valutare l'efficacia di tali misure, e conseguentemente di elaborare eventuali proposte migliorative e/o di rivedere i criteri di deroga alle disposizioni della sopracitata legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, la Regione si impegna a restituire ai soggetti interessati, dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle misure, le risultanze dell'attività di monitoraggio, sia quella prevista dalla legge regionale 1° agosto 2005, n. 17 e dalle Linee guida, che quella effettuata in forma specifica sulle tematiche oggetto della presente regolazione.

Limiti alla realizzazione di tirocini

Ai sensi dell'art. 26 bis, comma 5, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, sono esclusi dai limiti di cui al comma 4 i tirocini in favore delle persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, legge n. 68 del 12 marzo 1999, delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, prima periodo, legge n. 381 dell'8 novembre 1991, nonché delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.

Tirocinio delle persone disabili, ai sensi dell'art. 11, legge n. 68 del 1999

Nel caso di tirocini concernenti persone disabili, inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11, della legge n. 68 del 12 marzo 1999, il comitato tecnico di cui all'art. 6, co. 3, del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, è legittimato ad individuare gli specifici casi in cui, previa valutazione delle capacità lavorative nonché delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante, può essere incrementata la durata massima dei tirocini e possono essere promossi più tirocini con il medesimo tirocinante, anche aventi progetto formativo individuale identico o simile.

Regole per l'istituzione di un Organismo tecnico di valutazione

In fase di prima attuazione vengono definite le seguenti regole per l'istituzione un Organismo tecnico competente per la valutazione in materia di ripetibilità e di finanziamento pubblico dei tirocini.

In primo luogo si assume il principio di prossimità agli utenti e la conseguente articolazione territoriale.

Detto Organismo, collocato presso le Amministrazioni competenti in materia di Servizi per l'Impiego, è composto da un tecnico esperto in materia di Lavoro, con funzioni di coordinamento, uno di Politiche Sociali e uno di Salute. Dalla sua costituzione e dalla sua attività non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In fase di prima attuazione deve essere costituito almeno un Organismo per ciascuna Amministrazione competente in materia di Servizi per l'Impiego. Successivamente, tenuto conto degli esiti della valutazione di cui in premessa, sulla base del principio di prossimità e dei volumi di utenza da trattare, verrà stabilita la definitiva articolazione territoriale. Il suddetto Organismo deve essere costituito entro quindici giorni dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni. In caso di

inadempienza la Giunta regionale con proprio atto interverrà affinché sia costituito almeno un Organismo per ciascuna Amministrazione competente in materia di Servizi per l'Impiego.

Ai fini dell'efficacia del monitoraggio e della valutazione di cui alla Premessa, il Dirigente competente definisce un format di presa in carico degli utenti. L'Organismo invia alla Regione la documentazione della propria attività.

Deroghe in materia di ripetibilità dei tirocini.

Ai sensi dell'art. 25, comma 4, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, per le persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla prima alla terza categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero con handicap intellettuale e psichico, indipendentemente dalle percentuali di invalidità, il tirocinio può essere rinnovato una volta, anche con progetto formativo individuale identico o simile.

Il tirocinio può essere ulteriormente rinnovato, su istanza del soggetto promotore nonché della persona disabile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione, previa verifica delle capacità lavorative nonché delle problematiche di inserimento nell'organizzazione del soggetto ospitante.

Nel caso delle persone disabili con riduzione della capacità lavorativa superiore al 45 per cento e fino al 79 per cento o minorazioni ascritte dalla quarta alla ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ovvero delle persone svantaggiate di cui all'articolo 4, comma 1, primo periodo, legge n. 381 dell'8 novembre 1991, ovvero ancora delle persone richiedenti asilo politico e titolari di protezione internazionale, di cui all'articolo 25, commi 1, lett. c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tirocinio può essere rinnovato una volta, su istanza del soggetto promotore nonché delle persone già in tirocinio, anche con progetto formativo identico o simile, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

Deroghe in materia di corresponsione od ammontare della indennità di partecipazione.

Laddove il tirocinio a favore delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, ai sensi della convenzione di cui all'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per non più di dieci ore settimanali, l'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater può non essere corrisposta.

Laddove invece il tirocinio delle persone indicate nel primo comma, ai sensi della convenzione di cui all'art. 24 della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, si svolga per più di dieci ma non più di venti ore settimanali, l'indennità di partecipazione è di almeno 200 euro mensili.

Nel caso di tirocini a favore delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, se queste ultime risultano, durante il periodo del tirocinio, percettrici di redditi, fiscalmente imponibili ai fini Irpef, erogati in conseguenza dello stesso status giuridico di cui al citato art. 25, comma 1, lettera c), di importo pari o superiore all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima può non essere corrisposta.

Ove le prestazioni indicate nel comma precedente abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima può essere ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente.

Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione.

Gli elementi utili a identificare l'importo minimo dell'indennità di partecipazione, ai sensi della presente regolazione, devono essere indicati nel progetto individuale sotto la responsabilità del tirocinante o di chi esercita la tutela legale.

Finanziamento pubblico dei tirocini

La Regione, le Province, i Comuni, in forma singola o associata, e le altre Pubbliche Amministrazioni con competenze in ambito socio-sanitario possono riconoscere contributi e finanziamenti pubblici, a beneficio delle persone di cui all'art. 25, comma 1, lettera c, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, al fine di favorirne l'inclusione sociale, a seguito di valutazione positiva dell'Organismo tecnico di valutazione.

In presenza dei contributi e finanziamenti pubblici di cui al primo comma, l'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, non viene corrisposta, se tali contributi o finanziamenti sono di importo superiore od eguale all'indennità.

Ove i contributi di cui al secondo comma abbiano importi inferiori all'indennità di partecipazione di cui all'art. 26 quater della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, quest'ultima è ridotta, sottraendo alla medesima il valore corrispondente.

Spetta in tali casi ai tirocinanti il rimborso delle spese sostenute (trasporto pubblico e pasti), secondo le modalità definite nella convenzione.

Le precedenti previsioni non operano nel caso di tirocini in favore delle persone con disabilità inserite nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 11 della legge n. 68 del 12 marzo 1999.

Tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività.

Nei tirocini di cui all'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17, il tutore responsabile didattico ed organizzativo dell'attività, posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio, deve risultare idoneo, in relazione agli specifici fini di inserimento professionale e sociale delle persone coinvolte, secondo il titolo di studio o formativo ovvero l'esperienza professionale acquisiti.

In particolare il tutore posto a disposizione dal soggetto promotore del tirocinio deve essere in grado di progettare il tirocinio, coordinarne l'organizzazione e monitorarne l'andamento per consentire il raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto individuale e delle ulteriori finalità di inclusione sociale e cittadinanza attiva.

L'inadeguata individuazione dei tutori di cui al primo comma, da parte dei soggetti promotori, assume rilievo, ai fini dell'applicazione dell'art. 26 quinquies, comma tre, della legge regionale 1° agosto 2005, n. 17.